

Articolo 7. PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

1. L'associato viene escluso dall'Associazione:
 - a) automaticamente allo scadere del 31 dicembre di ogni anno;
 - b) per recesso da comunicarsi per raccomandata ricevuta di ritorno e secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 15;
 - c) per decesso;
 - d) qualora abbia tenuto una condotta riprovevole all'interno della compagine organizzativa;
 - e) qualora abbia leso l'onore, il decoro e la reputazione dell'Associazione;
 - f) qualora abbia tenuto un comportamento in palese contrasto con gli scopi previsti dall'articolo 3;
 - g) qualora ecceda i limiti del diritto di critica all'operato degli organi dell'Associazione anche sollecitando terzi estranei ad aderire alla propria protesta;
 - h) qualora introduca terzi estranei nei luoghi di svolgimento delle attività dell'Associazione senza previa autorizzazione del Presidente;
 - i) qualora sia accertato il mancato rispetto del Codice di comportamento di cui all'articolo 6.
2. Nei casi di esclusione descritti al comma precedente:
 - a) il Presidente comunica all'associato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno i motivi che hanno determinato l'apertura del procedimento volto alla sua esclusione;
 - b) entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata del Presidente, l'associato ha l'obbligo di inviare le proprie giustificazioni mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, pena l'esclusione dall'Associazione;
 - c) entro 30 giorni dalla ricezione delle giustificazioni, il Presidente comunica all'associato l'esito del procedimento di esclusione con decisione inoppugnabile.
3. La perdita della qualifica di associato nonché la decadenza o le dimissioni di coloro che ricoprono una carica sociale non comportano alcun diritto sul fondo comune dell'Associazione.

Articolo 8. FONDO COMUNE

1. Il fondo comune:
 - a) è costituito da:
 - contributi versati dagli associati;
 - erogazioni liberali pubbliche e private qualora siano accettate dall'Amministratore che decide sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione;
 - eredità o legati che siano accettati dall'Amministratore con beneficio d'inventario;
 - residui attivi dei precedenti esercizi;
 - b) non comprende strumenti, arredi, dotazioni, beni mobili, acquistati dall'Associazione perché il loro valore d'acquisto è ammortizzato dal conseguente utilizzo nel tempo;



- c) è oggetto dei diritti di terzi solo per le obbligazioni assunte per scritto dall'Amministratore;
- d) muta nel tempo poiché aumenta per effetto dei contributi e delle altre voci di cui alla lett. a) e diminuisce per le spese di volta in volta effettuate per il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- e) non forma oggetto di comunione e non è divisibile tra gli associati;
- f) in caso di scioglimento dell'Associazione, è devoluto dal liquidatore previsto all'articolo 11, comma 2, lettera e) ad associazioni, fondazioni, comitati e altri enti che perseguono finalità analoghe e/o di carattere sociale;
- g) gli eventuali residui attivi delle precedenti gestioni non si possono distribuire né direttamente né indirettamente agli associati ma devono essere utilizzati per la realizzazione e spedizione della rivista *inCamper*, di altre pubblicazioni o la realizzazione e manutenzione di siti internet compatibili con gli scopi dell'Associazione.

Articolo 9. ORGANI

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci (*facoltativa*);
 - b) il Gruppo Operativo (*obbligatorio*). Esso riveste il ruolo di carica sociale e comprende obbligatoriamente: